Entro oggi

1° aprile 2024	I responsabili del **controllo sul mercato delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto** sono tenuti a redigere un *report* contenente i risultati dell'attività svolta e gli obiettivi strategici per l'anno successivo (rumore) (A*rt. 2 comma 4 D.M. 04/10/2011*)
	Gli esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva 88/609/CEE devono effettuare il versamento del primo acconto dell'imposta sui consumi di **carbone, coke di petrolio, bitume d'origine naturale emulsionato con il 30% d'acqua** impiegati negli impianti di combustione nell'anno precedente *(Art. 8 comma 7-8 Legge 23/12/1998 n° 448)*
	Le **società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture** sono tenuti a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, alle regioni ed ai comuni competenti l'entità dei fondi accantonati annualmente e complessivamente a far data dall'entrata in vigore della legge 447/1995, nonché lo stato di avanzamento fisico e finanziario dei singoli interventi previsti, comprensivo anche degli interventi conclusi, nell'ambito dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stesse *(Art. 6, decreto del Ministero dell'Ambiente 29/11/2000)*
	Le imprese ex art. 3 punto 26 regolamento CE 1005/2009 devono comunicare alla Commissione europea ed all'autorità nazionale competente le informazioni indicate ai paragrafi da 2 a 6 art. 27 regolamento CE 1005/2009 dell'anno precedente per ciascuna sostanza controllata e ciascuna sostanza nuova ex Allegato II (**sostanze controllate lesive per l'ozono stratosferico**) *(Art. 27 regolamento CE 16/09/2009 n. 1005/2009)*
	I **Medici competenti** sono tenuti a trasmettere, in via telematica, ai servizi competenti per territorio i dati inerenti la **sorveglianza sanitaria** secondo quanto riportato all'Allegato 3B del D.Lgs. 81/2008 *(Art. 40 comma 1 D.Lgs. 81/2008)*
	Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono inviare al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ed all'ISPRA relazione trimestrale contenente le **attività di difesa del suolo** *(Art. 1 comma 1134, legge 296/2006)*
	Gli **esercenti di elettrodotti** con tensione di esercizio non inferiore a 132 kV ai sensi dell'art. 5, comma 4, D.P.C.M. 08/07/2003, devono fornire agli organi di controllo, secondo le modalità fornite dagli stessi, 12 valori per ciascun giorno, corrispondenti ai valori medi delle correnti registrati ogni due ore nelle normali condizioni di esercizio.
	I soggetti che: immettono sul mercato nazionale oli vegetali confezionati, anche importati; cedono oli vegetali alle imprese che li utilizzano come ingredienti di prodotti composti ed importano oli vegetali per utilizzarli direttamente come ingredienti di prodotti composti, ai sensi dell'art. 2, D.M. 27/11/2003, devono effettuare il versamento trimestrale del contributo di **riciclaggio degli oli e grassi vegetali e animali** esausti, da effettuare a favore del consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli dei grassi vegetali e animali esausti.
	I **produttori, gli importatori di batterie al piombo e gli importatori di beni contenenti batterie al piombo** sono tenuti a versare al COBAT – Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi – il relativo sovrapprezzo unitario di vendita secondo l'art. 1 D.M. 16/03/2005
	Gli **esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC)** ex direttiva 88/609/CEE devono effettuare il versamento della rata trimestrale dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, bitume d'origine naturale emulsionato con il 30% d'acqua impiegati negli impianti di combustione nell'anno precedente *(Art. 8, comma 7-8, Legge 23/12/1998 n° 448)*
	Gli **esercenti dei grandi impianti di combustione GIC** ex direttiva 88/609/CEE sono tenuti a versare la rata trimestrale della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto. (Art. 17, commi 29-33, legge n. 449/1997; Art. 4, D.P.R. n. 416/2001)
	I **produttori di pile ed accumulatori** sono tenuti a comunicare alle Camere di Commercio i dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale lo scorso anno suddivisi per tipologia secondo l'Allegato III parte C del D.Lgs. 188/2008 *(Art. 15 comma 3 e art. 25 comma 3 D.Lgs. 188/2008 modificato dall'art. 1 comma 9 D.Lgs. 21/2011)*

	Il Ministero della Salute deve trasmettere alla Commissione europea la relazione di cui all'art. 7 comma 1 lett e) D.Lgs. 50/2007 inerente all'analisi delle **sostanze chimiche**, la BPL (**buona pratica di laboratorio**) *(Art. 2 comma 4 D.Lgs. 50/2007)*
	I **"gestori" delle installazioni e degli stabilimenti che producono biossido di titanio** sono tenuti ad inoltrare alle Regioni e alle Province autonome relazione annuale (art. 298-bis, parte quinta-bis, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 e smi) inerente alle emissioni, gli stoccaggi e le lavorazioni ex comma 3, art. 298-bis, specificando la tipologia e i quantitativi di rifiuti prodotti e/o scaricati o stoccati nell'anno precedente *(Art. 298-bis, comma 6, D.Lgs. 152/2006)*
	I **gestori di siti di stoccaggio geologico del biossido di carbonio** sono tenuti a presentare al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE ed alla regione territorialmente competente relazione annuale inerente all'anno precedente contenente le informazioni di cui *all'art. 20 D.Lgs. 162/2011*
15 aprile 2024	Coloro che trasportano **materie radioattive e fissili speciali** art. 5 L. 1860/1962 e smi, in nome proprio e per conto altrui oppure in nome e per conto proprio, devono trasmettere all'ISPRA un riepilogo trimestrale dei trasporti effettuati nel trimestre precedente con indicazione delle materie trasportate e le informazioni riportate *all'All. I del DM 18/10/2005.*
18 aprile 2024	L'autorità individuata dalla Regione/Provincia autonoma deve redigere ed inoltrare alla Regione/Provincia autonoma stessa i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 del DLgs 194/2005 per gli agglomerati tenendo conto dei risultati delle **mappe acustiche strategiche** di cui all'art. *3 D.Lgs. 194/2005.*
20 aprile 2024	I **produttori e gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI)** e in regime di dichiarazione mensile dovranno presentare la denuncia e calcolare il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente. Entro i successivi 90 gg dovranno essere versati gli importi relativi sui conti, uno per ogni tipologia di materiale, del CONAI *(Art. 7 comma 9-10 Regolamento CONAI)*
	I **produttori e gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI)** e in regime di dichiarazione trimestrale dovranno presentare la denuncia e calcolare il contributo prelevato o dovuto nel trimestre precedente, distinguendo gli importi per ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza *(Art. 7 comma 9-10 Regolamento CONAI)*
30 aprile 2024	Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è tenuto a trasmettere all'ISPRA i dati relativi alle immatricolazioni di nuovi veicoli dell'anno precedente, quelli provenienti dai centri di raccolta relativi ai **veicoli fuori uso** a essi consegnati, nonché i dati di cancellazioni che provengono dal PRA *(Art. 11, comma 2, D.Lgs. 24/6/2003 n° 209)*
	I gestori di discarica o di impianto di incenerimento senza recupero di energia devono effettuare il versamento trimestrale alla regione del **tributo speciale per il deposito in discarica** di rifiuti solidi. *(Art. 3 commi 30 e 31, legge 549/1995)*
	I gestori degli impianti di produzione ed i gestori dei depositi fiscali che importano i combustibili oggetto del DM 03/02/2005 sono tenuti a trasmettere all'ISPRA la relazione trimestrale sulla **qualità dei combustibili per autotrazione** (ex all. I, punti 1 e 2, DM succitato) *(Art. 3, comma 2, DM 03/02/2005).*
	Comunicazione ad Ispra e autorità competenti da parte dei gestori dei complessi industriali al di sopra delle soglie di capacità applicabili dei dati relativi all'anno precedente ai sensi dell'ex art. 5 regolamento (Ce) n. 166/2006 e art. 4 DPR 157/2011. I dati vertono su: a) **emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo di ciascuna sostanza inquinante**, per un quantitativo superiore al relativo valore di soglia. b) trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi > 2 tonnellate l'anno o di rifiuti non pericolosi > 2.000 tonnellate l'anno, per qualsiasi operazione di recupero e di smaltimento salvo per quanto riguarda le operazioni di smaltimento, di trattamento dei terreni e di iniezione profonda; c) trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell'allegato II, per quantità superiori al valore di soglia , regolamento n. 166/2006. (*art. 4 e 5, D.P.R. 157/2011)*
	Le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa) sono tenute a trasmettere al Ministero della Salute i dati mensili relativi all'individuazione della **qualità delle acque da balneazione** secondo le modalità contenute nel D.Lgs. 116/2008 *(Art. 4, comma 2)*

	Le Regioni devono comunicare al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica i casi e le cause di **non balneabilità** e le misure che intendono adottare in merito *(Art. 83 comma 2 D.Lgs. 152/2006)*
	Le imprese iscritte **all'Albo nazionale gestori ambientali** devono versare, a favore della sezione regionale e provinciale dell'Albo della regione o provincia autonoma dove ha sede legale l'impresa, **i diritti annuali di iscrizione**, determinabile secondo gli importi previsti dall'art. 24, D.M. n. 120/2014, da calcolare, a seconda dell'attività svolta, sulla base della quantità di abitanti servita, le tonnellate di rifiuti trattate o gli importi dei lavori cantierabili.
	I gestori di impianti di incenerimento o di coincenerimento sono tenuti a trasmettere la misurazione periodica delle emissioni indicate in allegato I, paragrafo A, punti 3 e 4, al titolo III-bis, parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, nonché delle concentrazioni delle altre sostanze di cui al comma 2, stesso art. 237-quattruordecies, per le quali l'autorità competente abbia prescritto misurazioni periodiche.
	I **gestori di impianti di incenerimento o di coincenerimento** con capacità di due o più Mg/ora sono tenuti a predisporre la relazione annuale relativa al funzionamento e alla sorveglianza dell'impianto e trasmissione all'autorità competente. La relazione dovrà fornire informazioni in merito all'andamento del processo e delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua rispetto alle norme di emissione previste dal titolo III-bis alla parte IV, D.Lgs. 152/2006.
	I soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che lo scorso anno hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 tonnellate di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate di petrolio per tutti gli altri settori, devono comunicare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già dello Sviluppo Economico) il **nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia** *(Art. 19 comma 1 legge 9/1/1991 n° 9; Art. 132 comma 8 D.P.R. 6/6/2001 n° 380).*
	Il Gestore del Servizio Elettrico (**GSE**) deve predisporre ed inviare, al Ministero delle Imprese e del made in Italy (già dello Sviluppo economico) e alle regioni, una relazione sul funzionamento del sistema incentivante della produzione di energia elettrica da **fonti rinnovabili** ai sensi del D.M. 28/12/2012 *(art. 13)*.
	Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) deve inoltrare al CIPE una relazione sull'utilizzo dei fondi da parte degli enti locali delle somme compensative da questi ricevute in quanto ospitanti gli impianti di cui all'art. 4 DL 314/2003 **(siti ospitanti nucleari)**
	Gli enti locali beneficiari dei contributi a favore di siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile **nucleari** sono tenuti a comunicare al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) ed al ministero dell'Economia e delle Finanze la relazione relativa all'utilizzo dei contributi a favore di siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleari a loro pervenuti (art. 4, deliberazione Cipe n. 101/2007).
	I **produttori di Css (combustibili solidi secondari)** devono trasmettere, con le modalità previste dall'art. 29-undecies del D.lgs. n. 152/2006 (peraltro modificato in radice dall'art. 7, comma 10, D.Lgs. n. 46/2014), anche attraverso strumenti di controllo e dichiarazioni previste dalla normativa di settore, le seguenti informazioni relative all'anno solare precedente: a) la tipologia e le quantità di rifiuti in ingresso all'impianto di produzione del Css-combustibile, suddivisi per codice Cer; b) le quantità di Css-combustibile prodotte, classificate e caratterizzate, in conformità al D.M. n. 22/2013, ai sensi dell'Allegato 1 conformemente alla norma tecnica UNI EN 15359; c) la tipologia e le quantità di residui derivanti dal processo di produzione del Css-combustibile, suddivisi per destini finali; d) i risultati delle analisi dei sottolotti e dei lotti di Css-combustibile effettuate; e) la quota biodegradabile contenuta nei lotti di Css combustibile con facoltà di indicarla anche solamente tramite attribuzione, in modo forfettario, in base alla normativa applicabile; f) i dati identificativi degli utilizzatori del Css-combustibile.

	Gli **utilizzatori di Css (combustibili solidi secondari)** devono trasmettere, con le modalità previste dall'art. 29-undecies del D.Lgs. n. 152/2006 (peraltro modificato radicalmente dall'art. 7, comma 10, D.Lgs. n. 46/2014) le seguenti informazioni relative all'anno solare precedente: a) il quantitativo di Css-combustibile utilizzato, espresso in unità di peso e suddiviso secondo le caratteristiche di classificazione UNI EN 15359 con indicazione delle specifiche di cui all'Allegato 1, Tabella 2, D.M. n. 22/2013; b) i dati identificativi dei produttori del Css-combustibile utilizzato; c) i risultati delle caratteristiche di classificazioni riferite ai sottolotti e delle eventuali ulteriori analisi dei lotti effettuati dall'utilizzatore; d) la percentuale di sostituzione di combustibili fossili con descrizione e quantificazione della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, conseguente all'utilizzo del Css-combustibile.
	Ai sensi dell'art. 298-bis, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 152/2006, le regioni e province autonome devono comunicare al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase), i risultati dei controlli ex art. 298-bis, D.Lgs. n. 152/2006 (**biossido di titanio**) (come introdotto dall'art. 25, D.Lgs. n. 46/2014), comma 3, e delle comunicazioni annuali ricevute ex art. 298-bis, commi 6, medesimo.
	Scadenza trimestrale per effettuare, da parte del gestore di discarica o di impianto di incenerimento senza recupero di energia, il versamento alla regione del **tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi**. Il versamento va effettuato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. (Art. 3 commi 30 e 31, legge 28.12.1995 n. 549)
	Il comitato Ets è tenuto a presentare al Parlamento relazione annuale inerente all'attività svolta lo scorso anno *(Art. 4, comma 13, D.Lgs. 47/2020)* **gas a effetto serra**
	Deve essere trasmessa dalle Regioni al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ed a quello delle Infrastrutture, dei Trasporti e delle mobilità sostenibili, la relazione mensile sul **monitoraggio dell'inquinamento acustico aeroportuale**. Sono esenti i voli di Stato, sanitari e di emergenza *(Art. 1 D.P.R. 9/11/1999 n. 476).*
15 maggio 2024	I titolari responsabili dei lavori nel **settore estrattivo** (ex art. 2, comma 1, lett b, D.Lgs. 624/1996) devono comunicare, all'autorità competente, il numero degli **infortuni** verificatisi nel mese precedente che abbiano comportato un'assenza dal lavoro superiore ai 3 giorni. Tale comunicazione deve essere fatta anche nel caso in cui non si siano verificati infortuni *(Art. 25 comma 8 D.Lgs. 624/1996).*